

L'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, al comma 2, prevede l'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" da pubblicare con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 22 del 22 luglio 2015, ha fornito alcune indicazioni in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti deve essere calcolato escludendo dall'importo delle fatture l'Iva da versare in regime di split payment.

Tale indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, al netto dell'IVA, rapportata alla somma, al netto dell'IVA, degli importi pagati, al netto dell'IVA, nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al PRIMO TRIMESTRE 2017 ha un valore di: **- 0,47 (meno zero virgola quarantasette)**